

- (6) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli d'importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- 9 400 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;
- 1 500 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;
- 1 650 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- 9 975 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Repubblica federale di Jugoslavia (compreso il Kosovo).

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III degli accordi interinali conclusi con la Croazia e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4. Le domande d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese o del territorio doganale esportatore in cui si attesta che i prodotti sono originari del paese o del territorio doganale in

questione e corrispondono alla definizione che figura, secondo il caso, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 o nell'allegato III degli accordi interinali di cui al paragrafo 3.

Articolo 2

L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo è indicato il paese o il territorio doganale d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato;
- b) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
- «Baby beef» [Reglamento (CE) n° 5/2003]
 - »Baby beef« (forordning (EF) nr. 5/2003)
 - „Baby beef“ [Verordnung (EG) Nr. 5/2003]
 - «Baby beef» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 5/2003]
 - 'Baby beef' (Regulation (EC) No 5/2003)
 - «Baby beef» [règlement (CE) n° 5/2003]
 - «Baby beef» [regolamento (CE) n. 5/2003]
 - „Baby beef“ (Verordening (EG) nr. 5/2003)
 - «Baby beef» [Regulamento (CE) n.º 5/2003]
 - "Baby beef" (asetus (EY) N:o 5/2003)
 - "Baby beef" (förordning (EG) nr 5/2003)
- c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.
- Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;
- d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;
- e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I, II, III, IV e V rispettivamente per quanto riguarda i paesi o il territorio doganale esportatori, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità europea; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o del territorio doganale esportatore.